



Repertorio n. 29774

Raccolta n. 16262

**ATTO COSTITUTIVO
DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di agosto
(5 agosto 2021)

In Siena, Il Campo numero 1, presso il Palazzo Municipale, nella Stanza del Sindaco del Comune di Siena.

Davanti a me dottor Stefano CAMBIAGGI, Notaio in Siena, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,
assistito dai testimoni signori:

ROSA Giovanni, nato a Siena (SI) il 3 luglio 1990, ivi residente, via Martiri Caserma Lamarmora numero 1;

BRUNI Franco, nato a Siena (SI) il 27 marzo 1967, residente in Monteroni d' Arbia (SI), via IV Novembre numero 102;

è presente il signor:

- DE MOSSI Luigi, nato a Siena (SI) il 13 gennaio 1960, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Siena e, come tale, in rappresentanza del "**COMUNE DI SIENA**", con sede in Siena (SI), Il Campo numero 1, codice fiscale 00050800523, autorizzato ai sensi di legge e del vigente Statuto Comunale, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale numero 110 del 30 giugno 2021.

Il suddetto, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premessi:

- che il Comune di Siena con delibera del Consiglio Comunale numero 161 del 28 dicembre 2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, con il quale è stato previsto di dare nuova forma giuridica al Complesso Museale del Santa Maria della Scala di sua proprietà, individuando un modello gestionale che ne favorisca la crescita;

- che a tal fine con precedente Delibera del Consiglio Comunale numero 132 del dì 11 settembre 2018 era stata costituita un'apposita Commissione Consiliare, la quale ha individuato quale forma più idonea alla valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del suddetto Complesso Museale la costituzione di una Fondazione di Partecipazione;

- che la Commissione ha quindi redatto lo schema dello Statuto della Fondazione, composto di numero 28 articoli, il quale è stato approvato con parere favorevole dei Revisori dei Conti in data 17 giugno 2021;

- che il Consiglio Comunale con la Delibera numero 110 del 30 giugno 2021 citata in epigrafe ha approvato la costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala", approvando lo schema di Statuto predisposto dalla Commissione ed autorizzando il Sindaco a procedere alla stipula dell'atto costitutivo nel rispetto del dispositivo della delibera e dell'allegato Statuto, con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere meramente tecnico e formale dirette

ad una migliore redazione dello Statuto e provvedendo alla nomina degli Organi;

- che il Sindaco del Comune di Siena intende quindi dare esecuzione e piena attuazione alla suddetta Delibera del Consiglio Comunale numero 110 del 30 giugno 2021, procedendo alla costituzione della predetta Fondazione di Partecipazione;

quanto sopra premesso ed approvato e da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto, conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e degli articoli 20 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore), è costituita dal Comune di Siena, come sopra rappresentato, una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala - E.T.S."

La Fondazione, fino al momento in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in breve R.U.N.T.S.) sarà divenuto operativo e comunque fino a che non sarà perfezionata la relativa iscrizione in detto Registro, adotta la denominazione "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala";

ad avvenuta iscrizione verrà aggiunta anche la denominazione suddetta di "Ente del Terzo Settore" o "in forma abbreviata E.T.S."

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria e dallo Statuto della Fondazione stessa di cui in premessa che, approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Comune di Siena, come sopra rappresentato, prende atto che, al fine di far acquisire la personalità giuridica alla Fondazione in attesa dell'operatività del R.U.N.T.S., verrà richiesta l'iscrizione della Fondazione stessa nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siena, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 numero 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto").

ART. 2 - SEDE

La sede della Fondazione è in Siena (SI), piazza Duomo numero 1.

ART. 3 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione, al fine di riaffermare e sviluppare un elevato standard di attività culturali e servizi in favore di tutta la collettività e dei residenti, si propone di svolgere in via esclusiva e principale, attraverso una gestione connotata da un esteso rapporto con il territorio, la massima valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Complesso Museale del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di collocare il Complesso

medesimo nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali ed estere e nel ruolo di effettivo luogo di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività artistico-culturali in tutte le sue espressioni.

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 1.10.2020 n. 133, con riferimento al patrimonio culturale e alla comunità patrimoniale, segnatamente all'art. 2 della predetta normativa, la Fondazione nei suoi organi potrà valutare la richiesta di riconoscimento quale comunità patrimoniale al fine di accrescere il valore culturale sia della Fondazione stessa che di tutta la Comunità senese.

La Fondazione persegue, altresì, la tutela dei beni culturali, nonché la diffusione della cultura e dell'arte anche, ma non solo, attraverso attività museale, espositiva, divulgativa, di ricerca, di elaborazione, di produzione, di comunicazione didattica e di formazione da svolgersi presso la propria sede, all'interno del Santa Maria della Scala ed ovunque sarà ritenuto più opportuno, anche al di fuori del territorio italiano.

La Fondazione mira, inoltre, ad essere uno strumento di espressione e comunicazione dell'immagine di Siena nel mondo, al fine di costruire un'opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per l'intero territorio senese.

A tali fini, la Fondazione:

- persegue l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione del Museo del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali conferiti;
- integra l'attività di gestione e valorizzazione del Complesso Museale e dei relativi beni culturali di inestimabile valore con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- migliora la fruizione delle attività museali e dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo, garantendone nel contempo adeguata conservazione ed eventuale restauro;
- organizza, nei settori scientifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri e scambi culturali, nonché studi, ricerche, iniziative scientifico-culturali, attività didattiche e divulgative, produzioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private del territorio, nazionali ed internazionali, nonché con organi competenti per il turismo, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i destinatari dell'attività della Fondazione, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico tutto;
- promuove la crescita culturale della comunità locale allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio;
- realizza un polo culturale, che amplifichi il suo raggio di azione alle altre realtà del territorio e sia di riferimento per azioni coordinate di sviluppo su base culturale;
- stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività che abbiano

anche attinenza con la storia e la tradizione dell'antico Spedale, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, promuovendo la crescita di una città creativa e interculturale;

- promuove la cultura, l'arte antica, l'arte moderna ed ogni forma di arte contemporanea ed i linguaggi ad essa collegati;

- promuove la cultura e l'arte come strumento di benessere e di qualità della vita, di sostenibilità sociale ed ambientale, di orientamento professionale e di formazione continua;

- promuove attività di ricerca, anche di tipo scientifico, nell'ambito dei propri fini statutari;

- ha il compito di rappresentare in Italia e all'estero un polo di eccellenza della creatività artistica, in continuità con la grande tradizione della città;

- ha il compito di potenziare il ruolo del Complesso Santa Maria della Scala nell'ambito del sistema museale nazionale ed internazionale attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi, anche per la tutela dei beni culturali;

- facilita contatti e scambi tra patrimoni di conoscenza, competenza e talenti di città diverse, tra le quali la cultura e l'arte, in particolare, possono essere fattore di scambio reciproco, di comprensione, di divulgazione, di promozione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali;

- promuove una programmazione culturale, coordinandola e finalizzandola alla realizzazione di reti nazionali ed internazionali tra istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Stante il fatto che il Santa Maria della Scala è un luogo simbolo della Toscana, la Fondazione:

- organizza eventi, iniziative, progetti e collaborazioni con la Regione Toscana.

- opera nell'ambito dell'accoglienza culturale.

ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività strumentali:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri considerati utili o propedeutici al raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, con garanzie reali e/o personali, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto in proprietà, in usufrutto, in uso o in diritto di superficie di immobili, mobili o altri beni anche di valore storico-artistico, ivi comprese le opere d'arte nella più ampia accezione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private;

b) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, comodante, comodataria, concessionaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, anche eventualmente predisponendo ed approvando progetti e lavori di ristrutturazione, conservazione, recupero, consolidamento o

manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione fra il Comune, socio fondatore e la Fondazione medesima;

c) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, consorzi, organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed estere, già costituite o da costituire, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili a quelli della Fondazione medesima o, comunque, compatibili con quelli ad essi strumentali;

d) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o di persone, non assumendo tuttavia la posizione di socio illimitatamente responsabile, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e senza che assumano carattere di prevalenza, attività di produzione, diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, di new media, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, sempre e comunque nei limiti delle leggi vigenti in materia;

h) intraprendere tutte quelle iniziative necessarie all'implementazione e promozione della propria immagine in campo nazionale ed internazionale;

i) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, comprese anche altre attività di tipo commerciale, esclusa ogni possibilità di distribuire utili e sempre nei limiti delle previsioni legislative applicabili tempo per tempo;

l) la Fondazione può inoltre produrre, con il contributo del Comune di Siena, spettacoli teatrali di ogni genere e specie, siano essi di prosa, letture, spettacoli di danza, coreutica e opere lirico-sinfoniche comprendendo, nell'ambito di detta produzione, ogni attività ad essa connessa quale organizzazione, provini, scenografie e arredi di scena, allestimento palco luci compreso noleggio di ogni e qualunque materiale o attrezzatura necessaria, come pure la cura di soggetti, trattamenti, testi teatrali, sceneggiature e quant'altro necessario, compresa l'individuazione di registi e assistenti. La Fondazione potrà produrre con le stesse modalità documentari, film e film TV.

Promuove altresì la ricerca musicale e teatrale anche in funzione di promozione sociale e culturale. Promuove, sempre nell'ambito delle proprie finalità, forme di collaborazione con altre Fondazioni o Istituzioni italiane e straniere che operano nell'ambito artistico-culturale.

ART. 5 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma dell'allegato Statuto.

ART. 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono il socio Fondatore Comune di Siena ed i soci Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, le fondazioni e le associazioni, nazionali ed estere che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi o di progetti comunque coerenti mediante:

- conferimenti in denaro o titoli in misure non inferiori a quella prestabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- conferimenti di beni materiali o immateriali, e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quelle stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei soci Sostenitori deve essere comunque approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del socio Fondatore Comune di Siena.

ART. 7 - ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale del socio Fondatore e dei soci Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice- Presidente della Fondazione;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto allegato ed in esecuzione del Decreto del Sindaco numero 23 del 3 agosto 2021, il Socio Fondatore Comune di Siena, come sopra rappresentato, nomina inizialmente un Consiglio di Amministrazione composto di 5= (cinque) membri, tutti da lui indicati nelle seguenti persone e precisamente:

- la signora CRESTI Lucia, nata a Siena (SI) il 13 agosto 1955, con Funzioni di Presidente;
- il signor LIBERATI BUCCIANI Giovanni, nato a Siena (SI) il 9 dicembre 1987, con funzioni di Consigliere;
- il signor CAPITANI Michele, nato a Siena (SI) il dì 11 febbraio 1983, con funzioni di Consigliere;
- il signor BOSCHI Francesco, nato a Siena (SI) il 19 dicembre 1969, con funzioni di Consigliere;
- la signora FERRETTI Veronica, nata a Pistoia (PT) il dì 8 settembre 1972, con funzioni di Consigliere.

Relativamente alle suddette nomine, il Sindaco del Comune di Siena dà atto di quanto segue:

- i nominativi indicati sono stati selezionati in seguito ad apposito

avviso pubblico per l'acquisizione di candidature in relazione alle rispettive esperienze, professionalità e competenze possedute, sulla base della documentazione presentata;

- i medesimi hanno già comunicato la loro accettazione della nomina.

Il primo Consiglio di Amministrazione come sopra nominato resterà in carica fino al 31 dicembre 2023.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto allegato.

ART. 9 - NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto allegato, il Socio Fondatore Comune di Siena, come sopra rappresentato:

- nomina inizialmente, in esecuzione del Decreto del Sindaco numero 24 del 3 agosto 2021, la signora GIORGINI Emanuela, nata a Sassocorvaro (PU) il dì 8 luglio 1960, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, selezionata in seguito ad apposito avviso pubblico per l'acquisizione di candidature in relazione alla adeguata e riconosciuta preparazione professionale, sulla base della documentazione presentata;

- recepisce, in esecuzione del decreto del Sindaco numero 25 del 3 agosto 2021, la nomina effettuata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena del signor TURCHI Luca, nato a Siena (SI) il 25 luglio 1967, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Sindaco del Comune di Siena dà atto che deve ancora essere comunicata la nomina di competenza del MIBAC.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti come sopra nominato resterà in carica fino al 31 dicembre 2023.

ART. 10 - PATRIMONIO INIZIALE

Il Fondatore Comune di Siena, come sopra rappresentato, stabilisce che il patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione, detto anche Fondo di Dotazione, è formato dalla somma di Euro 50.000,00= (cinquantamila virgola zero centesimi), apportata mediante assegno circolare non trasferibile numero 6080909343-02 emesso dalla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", filiale di Siena Agenzia 13, in data 29 luglio 2021 e consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato.

ART. 11 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto allegato rappresenta il patrimonio utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, sovvenzione, donazione, elargizione, conferimento o lascito non destinati ad incrementare il fondo di dotazione iniziale, ma destinati al sostentamento dell'ente per garantirne l'operatività; a tal fine il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità di determinazione e versamento delle quote di ammissione ed i contributi periodici e/o straordinari a carico dei nuovi soci aderenti;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività

istituzionale, accessoria, strumentale e connessa della Fondazione medesima;

- dagli eventuali avanzi di gestione annuale non diversamente utilizzati.

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei propri scopi e non può essere in alcun modo distribuito al socio Fondatore e ai soci Sostenitori, nemmeno a seguito dello scioglimento della Fondazione medesima.

ART. 12 - DURATA DEL PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31 dicembre 2021.

ART. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento e conseguente estinzione, è disciplinata dall'articolo 25 dello Statuto.

ART. 14 - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione potranno essere svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da ciascun membro del Consiglio stesso in via disgiunta tra loro; a ciascuno di essi, pertanto, vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, compresa la facoltà di aprire conti correnti intestati alla Fondazione e di apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti ai fini del riconoscimento.

Il socio Fondatore richiede altresì che la Fondazione, successivamente all'acquisizione della personalità giuridica, sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) al momento in cui esso sarà attivato e diverrà operativo.

A tal fine al Presidente ed a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione vengono attribuiti disgiuntamente tra loro tutti i poteri e le facoltà a tal fine necessari, potendo in primo luogo procedere alla verifica della conformità del presente atto e dell'allegato Statuto predisposto dalla Commissione ed approvato dal Consiglio Comunale, come precisato in premessa, al disposto normativo del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e quindi ad apportare ai medesimi tutte le eventuali integrazioni e modifiche che fossero richieste dalle Autorità competenti ai fini di tale iscrizione.

ART. 15 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico del Socio Fondatore Comune di Siena.

Si richiede l'applicazione al presente atto del trattamento fiscale previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. numero 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Per quanto occorrer possa il Socio Fondatore Comune di Siena richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di donazione per la dotazione

del patrimonio iniziale di cui al precedente articolo 10, in quanto utilizzata esclusivamente ai fini di cui all'articolo 8, comma 1 del predetto Decreto Legislativo.

ART. 16 - DISPENSA LETTURA DELL'ALLEGATO

Il comparente, alla presenza dei testimoni, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio in cinque fogli, di cui occupate diciassette pagine fin qui, è stato da me letto alla presenza dei testimoni alla parte, che lo approva meco Notaio e con i testi sottoscrivendosi alle ore diciannove e trenta.

Firmato: DE MOSSI Luigi - ROSA Giovanni - BRUNI Franco - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 29774 RACC. 16262**STATUTO DELLA FONDAZIONE
ANTICO OSPEDALE SANTA MARIA DELLA SCALA****Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala - Ente del Terzo Settore", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Siena, Piazza Duomo numero 1.

La Fondazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, dal Decreto Legislativo numero 117/2017 e dalle leggi collegate, si conforma, quanto a struttura ed a modalità operative, ai principi e al modello giuridico della Fondazione di Partecipazione.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala – Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala - E.T.S."

Le sue finalità si esplicano in ambito regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea e di paesi stranieri, anche extracomunitari.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e proventi derivanti dalle sue attività, se non per destinarli integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente statuto.

E' unico socio Fondatore il Comune di Siena.

Possono aderire alla Fondazione anche altri soggetti, pubblici e privati, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione, al fine di riaffermare e sviluppare un elevato standard di attività culturali e servizi in favore di tutta la collettività e dei residenti, si propone di svolgere in via esclusiva e principale, attraverso una gestione connotata da un esteso rapporto con il territorio, la massima valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Complesso Museale del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di collocare il Complesso medesimo nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali ed estere e nel ruolo di effettivo luogo di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività artistico-culturali in tutte le sue espressioni.

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 1.10.2020 n. 133, con riferimento al patrimonio culturale e alla comunità patrimoniale, segnatamente all'art. 2 della predetta normativa, la Fondazione nei suoi organi potrà valutare la richiesta di

riconoscimento quale comunità patrimoniale al fine di accrescere il valore culturale sia della Fondazione stessa che di tutta la Comunità senese.

La Fondazione persegue, altresì, la tutela dei beni culturali, nonché la diffusione della cultura e dell'arte anche, ma non solo, attraverso attività museale, espositiva, divulgativa, di ricerca, di elaborazione, di produzione, di comunicazione didattica e di formazione da svolgersi presso la propria sede, all'interno del Santa Maria della Scala ed ovunque sarà ritenuto più opportuno, anche al di fuori del territorio italiano.

La Fondazione mira, inoltre, ad essere uno strumento di espressione e comunicazione dell'immagine di Siena nel mondo, al fine di costruire un'opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per l'intero territorio senese.

A tali fini, la Fondazione:

- persegue l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione del Museo del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali conferiti;
- integra l'attività di gestione e valorizzazione del Complesso Museale e dei relativi beni culturali di inestimabile valore con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- migliora la fruizione delle attività museali e dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo, garantendone nel contempo adeguata conservazione ed eventuale restauro;
- organizza, nei settori scientifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri e scambi culturali, nonché studi, ricerche, iniziative scientifico-culturali, attività didattiche e divulgative, produzioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private del territorio, nazionali ed internazionali, nonché con organi competenti per il turismo, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i destinatari dell'attività della Fondazione, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico tutto;
- promuove la crescita culturale della comunità locale allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio;
- realizza un polo culturale, che amplifichi il suo raggio di azione alle altre realtà del territorio e sia di riferimento per azioni coordinate di sviluppo su base culturale;
- stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività che abbiano anche attinenza con la storia e la tradizione dell'antico Spedale, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, promuovendo la crescita di una città creativa e interculturale;
- promuove la cultura, l'arte antica, l'arte moderna ed ogni forma di arte contemporanea ed i linguaggi ad essa collegati;
- promuove la cultura e l'arte come strumento di benessere e di

qualità della vita, di sostenibilità sociale ed ambientale, di orientamento professionale e di formazione continua;

- promuove attività di ricerca, anche di tipo scientifico, nell'ambito dei propri fini statutarî;

- ha il compito di rappresentare in Italia e all'estero un polo di eccellenza della creatività artistica, in continuità con la grande tradizione della città;

- ha il compito di potenziare il ruolo del Complesso Santa Maria della Scala nell'ambito del sistema museale nazionale ed internazionale attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi, anche per la tutela dei beni culturali;

- facilita contatti e scambi tra patrimoni di conoscenza, competenza e talenti di città diverse, tra le quali la cultura e l'arte, in particolare, possono essere fattore di scambio reciproco, di comprensione, di divulgazione, di promozione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali;

- promuove una programmazione culturale, coordinandola e finalizzandola alla realizzazione di reti nazionali ed internazionali tra istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Stante il fatto che il Santa Maria della Scala è un luogo simbolo della Toscana, la Fondazione:

- organizza eventi, iniziative, progetti e collaborazioni con la Regione Toscana.

- opera nell'ambito dell'accoglienza culturale.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività strumentali:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri considerati utili o propedeutici al raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, con garanzie reali e/o personali, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto in proprietà, in usufrutto, in uso o in diritto di superficie di immobili, mobili o altri beni anche di valore storico-artistico, ivi comprese le opere d'arte nella più ampia accezione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private;

b) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, comodante, comodataria, concessionaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, anche eventualmente predisponendo ed approvando progetti e lavori di ristrutturazione, conservazione, recupero, consolidamento o manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione fra il Comune, socio fondatore e la Fondazione medesima;

c) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, consorzi, organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed estere, già costituite o da costituire, la cui attività sia rivolta,

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili a quelli della Fondazione medesima o, comunque, compatibili con quelli ad essi strumentali;

d) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o di persone, non assumendo tuttavia la posizione di socio illimitatamente responsabile, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e senza che assumano carattere di prevalenza, attività di produzione, diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, di new media, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, sempre e comunque nei limiti delle leggi vigenti in materia;

h) intraprendere tutte quelle iniziative necessarie all'implementazione e promozione della propria immagine in campo nazionale ed internazionale;

i) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, comprese anche altre attività di tipo commerciale, esclusa ogni possibilità di distribuire utili e sempre nei limiti delle previsioni legislative applicabili tempo per tempo;

l) la Fondazione può inoltre produrre, con il contributo del Comune di Siena, spettacoli teatrali di ogni genere e specie, siano essi di prosa, letture, spettacoli di danza, coreutica e opere lirico-sinfoniche comprendendo, nell'ambito di detta produzione, ogni attività ad essa connessa quale organizzazione, provini, scenografie e arredi di scena, allestimento palco luci compreso noleggio di ogni e qualunque materiale o attrezzatura necessaria, come pure la cura di soggetti, trattamenti, testi teatrali, sceneggiature e quant'altro necessario, compresa l'individuazione di registi e assistenti. La Fondazione potrà produrre con le stesse modalità documentari, film e film TV.

Promuove altresì la ricerca musicale e teatrale anche in funzione di promozione sociale e culturale. Promuove, sempre nell'ambito delle proprie finalità, forme di collaborazione con altre Fondazioni o Istituzioni italiane e straniere che operano nell'ambito artistico-culturale.

Art. 4 - Delegazioni ed uffici

La Fondazione potrà istituire e sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue finalità, l'attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione o anche detto Fondo di Dotazione è costituito dai seguenti beni e diritti e precisamente:

- dal diritto di uso sui beni mobili ed immobili e sulle opere artistiche facenti parte del complesso museale Santa Maria della Scala concesso in convenzione dal Comune di Siena, quale unico socio Fondatore;
- dai conferimenti, a qualsiasi titolo effettuati, di denaro, di beni mobili e immobili predisposti successivamente dal socio Fondatore;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi altro titolo alla Fondazione ed espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati italiani o esteri con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dai contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Toscana e di altri Enti territoriali o di altri Enti Pubblici italiani o esteri.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione rappresenta il patrimonio utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, sovvenzione, donazione, elargizione, conferimento o lascito non destinati ad incrementare il fondo di dotazione iniziale, ma destinati al sostentamento dell'ente per garantirne l'operatività; a tal fine il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità di determinazione e versamento delle quote di ammissione ed i contributi periodici e/o straordinari a carico dei nuovi soci aderenti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività istituzionale, accessoria, strumentale e connessa della Fondazione medesima;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuale non diversamente utilizzati.
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei propri scopi e non può essere in alcun modo distribuito al socio Fondatore e ai soci Sostenitori, nemmeno a seguito dello scioglimento della Fondazione medesima.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea Generale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo deve essere accompagnato da una relazione programmatica redatta dal Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. In ogni caso, il bilancio preventivo non vincola il Consiglio di Amministrazione alla preventiva ricerca e copertura delle

risorse ivi previste.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea Generale approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire nel maggior termine del 30 giugno. Il conto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

In ogni caso il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno oggetto di preventiva trasmissione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea fissata per l'approvazione, al socio fondatore, come pure, una volta approvati, dovranno essere trasmessi nuovamente al Comune di Siena.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi al socio Fondatore, accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 10 giorni dalla loro approvazione.

Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione maturate, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero per accrescere il Fondo di Gestione di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono il socio Fondatore e i soci Sostenitori.

Art. 9 - Socio Fondatore

Il socio Fondatore è il Comune di Siena, al quale spetta:

- la nomina e la revoca della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Mentre la nomina dei componenti di minoranza è di pertinenza dei soci sostenitori. Viene concordata fra il socio fondatore e i soci sostenitori la nomina del Vice Presidente;
- la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina e la revoca per giusta causa della maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico, tra cui il Presidente;

Al socio Fondatore Comune di Siena è riservato altresì il diritto di veto per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 10 - Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, le fondazioni e le associazioni, nazionali ed estere che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi o di progetti comunque coerenti mediante:

- conferimenti in denaro o titoli in misure non inferiori a quella prestabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- conferimenti di beni materiali o immateriali, e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quelle stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei soci Sostenitori deve essere comunque approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del socio Fondatore Comune di Siena.

Art. 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile con il Codice etico della Fondazione di cui all'articolo 14 dello Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione e/o scioglimento a qualsiasi titolo avvenuto;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei soci sostenitori, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni o nel caso per assolvere ad eventuali inadempienze; scaduto il termine assegnato, il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

Tutti i membri della Fondazione, diversi dal socio Fondatore possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere le obbligazioni già assunte.

L'eventuale recesso da parte dei soci Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 90= (novanta) giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi 30 = (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la propria decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla comunicazione iniziale.

In ogni caso nulla spetta per nessuna ragione o titolo al socio receduto o escluso o ai suoi eredi o aventi causa.

Il socio Fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale del socio Fondatore e dei soci Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Art. 13 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dal socio Fondatore e, se vi sono, dai soci Sostenitori.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione due volte l'anno, alle scadenze di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta del socio Fondatore o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci sostenitori, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza; in caso di necessità o urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché la data, il luogo e l'ora della stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni relative alla nomina ed alla revoca dei componenti di minoranza del Consiglio di Amministrazione e dei componenti di minoranza del Comitato Scientifico di competenza dell'Assemblea, il Fondatore Comune di Siena non ha diritto di voto e della sua presenza non si tiene conto ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea medesima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario chiamato al ruolo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario o dal Notaio in caso di suo intervento necessario.

Nel caso di emergenza l'Assemblea può essere svolta con modalità in videoconferenza o da remoto.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo rappresentativo di tutti i

partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di deliberare gli atti essenziali della vita dell'ente.

In particolare spetta all'Assemblea Generale:

- determinare ed approvare i contenuti del Codice Etico della Fondazione;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare per giusta causa i componenti dell'Organo di Controllo;
- nominare e revocare per giusta causa i componenti del Comitato Scientifico;
- su parere del Comitato Scientifico, stabilire le linee guida e gli obiettivi generali, annuali e pluriennali da perseguire, comunicandole al Consiglio di Amministrazione per la relativa attuazione;
- fissare i criteri ed i requisiti per divenire nuovi soci sostenitori;
- esprimere, con deliberazione non vincolante, pareri sulle questioni ad essa rimesse dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, alle scadenze di cui al successivo articolo 16 il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
- approvare eventuali modifiche statutarie, fermo restando il necessario voto favorevole del socio Fondatore Comune di Siena, in mancanza del quale la modifica si intende rigettata;
- approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento interno del complesso museale Santa Maria della Scala;
- deliberare su indicazione del Fondatore Comune di Siena in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione dei suoi beni, fermo restando la proprietà del complesso museale in testa al Comune di Siena.
- determinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5= (cinque) a 9= (nove) membri, di cui:

- il Presidente, viene nominato dal Fondatore Comune di Siena;
- il Vice Presidente viene nominato di comune accordo fra il socio fondatore Comune di Siena e i soci sostenitori;
- la maggioranza dei Consiglieri, viene nominata dal Fondatore Comune di Siena;
- la minoranza dei Consiglieri, viene nominata dall'Assemblea Generale e su questa nomina il Comune di Siena non ha diritto di voto.

La durata del mandato di ogni Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza non è rieleggibile per più di una volta.

Il Fondatore Comune di Siena, al momento della nomina del Presidente, consegna il documento programmatico contenente le indicazioni di mandato e le linee attuative che lo stesso Presidente e,

quanto meno, i consiglieri di nomina comunale dovranno impegnarsi a rispettare e realizzare per tutta la durata del mandato.

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina dei Consiglieri di sua spettanza, il Consiglio di Amministrazione, nella composizione dei membri nominati dal Fondatore Comune di Siena, è comunque pienamente legittimato allo svolgimento di ogni sua funzione istituzionale.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina del suo sostituto spetterà al medesimo organo (Assemblea Generale o Fondatore) che aveva nominato il membro uscente. Il sostituto così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio. I soci sono rieleggibili per una sola volta.

Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dello svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario all'uopo nominato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano, anche esclusivamente, in modalità audio e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'indennità del Presidente e l'indennità o il gettone di presenza dei consiglieri di amministrazione vengono stabiliti nella prima riunione di insediamento dell'Assemblea.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei programmi di indirizzo approvati dall'Assemblea Generale e valutando le indicazioni e le proposte del Comitato Scientifico, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in particolare:

- l'attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali, annuali e pluriennali indicati ed adottati dall'Assemblea Generale, che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo di cui al precedente art. 15 del presente Statuto.
- garantire il patrimonio e le risorse dell'Ente, essendo ad esso attribuito il relativo potere di spesa entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- stabilire i criteri e le modalità di determinazione e versamento delle quote di ammissione ed i contributi periodici e/o straordinari a carico dei nuovi soci sostenitori;
- decidere in merito all'ammissione di nuovi soggetti quali soci Sostenitori della Fondazione;
- decidere, caso per caso, le modalità e i tempi secondo cui i soci Sostenitori sono tenuti a contribuire al Fondo di Gestione della Fondazione;
- la gestione amministrativa ed economica dell'Ente;
- la predisposizione del progetto di bilancio preventivo annuale, entro il primo trimestre di ciascun anno;
- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- decidere in merito all'eventuale costituzione di società strumentali, nonché in merito alla loro struttura, composizione sociale e composizione degli organi amministrativi e di controllo;
- decidere in merito all'eventuale istituzione e regolamentazione di Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto ed in merito alla loro soppressione;
- la nomina del Direttore, determinandone funzioni, retribuzione e natura dell'incarico;
- decidere in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- decidere sulla destinazione delle rendite non utilizzate per l'incremento del patrimonio;
- decidere l'eventuale istituzione di borse di studio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Per una migliore efficacia di gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso il potere di firma e rappresentanza, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. I componenti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni novanta giorni sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato e revocato dal socio Fondatore Comune di Siena, resta in carica per la durata prevista dall'art. 15 del presente Statuto ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte

ai terzi ed in giudizio davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e il Comitato Scientifico.

Il Presidente costituisce il punto di riferimento unitario dell'attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello statuto e alle linee guida del Fondatore Comune di Siena. In particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività istituzionali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Nei casi di necessità o di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione di tali atti.

E' compito del Presidente della Fondazione stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume le funzioni di questi il Vice Presidente o in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età.

Art. 18 - Direttore

Il Direttore della Fondazione, dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione dei musei o di importanti analoghe istituzioni culturali, è scelto dal Consiglio di Amministrazione mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.

La durata dell'incarico del Direttore è di 3 (tre) anni ed è prorogabile.

La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti scientifici e culturali richiesti dal Ministero dei Beni Culturali.

Non può in ogni caso essere nominato Direttore Generale e, se già nominato, decade dal suo ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Il Direttore è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore coordina e dirige altresì il personale amministrativo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consuntive e di assistenza al funzionamento degli altri Organi.

Il Direttore nomina, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il Conservatore, che dura in carica per la stessa durata del Direttore Generale.

Il Direttore svolge, inoltre, tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Conservatore

Il Direttore, con le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto, nomina il Conservatore per ottimizzare la catalogazione, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle opere

museali.

Il Conservatore della Fondazione deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella catalogazione, conservazione e valorizzazione delle opere dei musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. Il provvedimento di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Non può in ogni caso essere nominato Conservatore e, se già nominato, decade dal suo ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Il Conservatore è responsabile della conservazione, della sicurezza e della valorizzazione delle collezioni del Santa Maria della Scala; a tal fine propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi di conservazione e restauro delle opere artistiche e culturali, l'acquisto di nuove opere o il deposito temporaneo delle stesse, nonché le iniziative che contribuiscono alla promozione e alla migliore conoscenza del patrimonio culturale ed artistico affidato alla Fondazione.

Il Conservatore alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea una relazione sullo stato delle collezioni, sugli incrementi, sui lavori e sulle attività svolte, nonché sui risultati dell'attività di ricerca compiuta dalla Fondazione.

Il Conservatore, altresì, sovrintende a tutte le operazioni di inventariazione, catalogazione, documentazione del patrimonio culturale ed artistico della Fondazione o comunque affidato alla Fondazione medesima.

Per quanto di sua competenza, il Conservatore cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Conservatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione attinenti alla conservazione, manutenzione e valorizzazione delle opere, con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli altri Organi.

Il Conservatore svolge, infine, tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 4= (quattro) a 10= (dieci) membri, tra cui:

- il Presidente della Fondazione, che assume anche la qualifica di Presidente del Comitato, nominato dal socio Fondatore Comune di Siena come previsto dai precedenti articoli 9 e 15 del presente Statuto;
- la maggioranza dei membri, nominati dal socio Fondatore Comune di Siena;
- la minoranza dei membri, nominati dall'Assemblea Generale, sui quali il Comune di Siena non ha diritto di voto come previsto al precedente articolo 13 dello Statuto.

I membri del Comitato, ad eccezione del Presidente, devono essere scelti tra persone aventi riconosciute competenze rientranti nei settori di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato, diversi dal Presidente, restano in carica per

un quadriennio ed il loro incarico è comunque rinnovabile.

Il Comitato è un organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione e delle relative attività, supervisiona le attività stesse ed elabora, con cadenza annuale, un documento consuntivo-prospettico rivolto al Consiglio di Amministrazione, quale ausilio all'attività gestionale della Fondazione svolta dal Consiglio stesso. Le indicazioni e le proposte contenute in tale documento non rivestono comunque carattere vincolante.

Il Comitato esprime altresì pareri non vincolanti in ordine a specifiche questioni, su richiesta formulata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, su convocazione del Vice Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato valgono le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Eventuali compensi e/o rimborsi sono determinati dall'Assemblea Generale per tutta la durata del relativo incarico.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3= (tre) membri di cui:
 - il Presidente, nominato dal socio Fondatore Comune di Siena
 - due Sindaci Effettivi, nominati dall'Assemblea Generale uno su designazione del MIBAC e uno dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Eventuali compensi e/o rimborsi sono determinati dall'Assemblea Generale per tutta la durata del relativo incarico.

Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Al Collegio spetta, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti, qualora con decisione del Consiglio di Amministrazione non sia nominato un revisore esterno.

Uno o più componenti del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il socio Fondatore di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni o violazione di norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 22 - Revoca dei componenti degli organi collegiali e degli organi individuali

Fermo restando il potere di revoca attribuito dal presente statuto al socio Fondatore ed a ciascun organo, il socio Fondatore può altresì disporre la revoca di tutti i componenti degli organi della Fondazione e degli organi individuali nel caso di gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione o inadempimento delle norme di legge, statutarie e regolamentari, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione ed iniziative contrarie allo scopo ed all'oggetto sociale ed agli interessi generali della Città di

Siena.

Art 23 - Dipartimenti

Il Consiglio di Amministrazione per ottimizzare la gestione della Fondazione ha la facoltà di nominare con valutazione discrezionale dei Dipartimenti interni, individuandone le competenze e l'operatività.

Al momento dell'eventuale nomina, il Consiglio di Amministrazione redige il regolamento operativo di ciascuno dei dipartimenti.

Detto regolamento operativo dovrà disciplinare struttura, organigramma, funzioni e poteri del Dipartimento.

Art. 24 - Vigilanza

Ogni Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e quindi a tempo indeterminato.

La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'articolo 27 del Codice Civile, con decisione del socio Fondatore Comune di Siena, quando:

- a) gli scopi istituzionali della Fondazione sono esauriti o il loro conseguimento è divenuto impossibile o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.

Il socio Fondatore Comune di Siena delibera lo scioglimento e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo con le modalità previste dalla legge vigente, fermo restando la proprietà del complesso museale in testa al Comune di Siena.

Art. 26 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri, gli organi e la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili costituiti per effetto del presente statuto, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di 3= (tre) membri, 2= (due) dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo con funzioni di Presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Siena.

Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 180= (centottanta) giorni dalla nomina, decidendo secondo equità ed in via irrituale.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Il Fondatore, i Sostenitori ed i membri degli organi della Fondazione devono ricorrere alla procedura conciliativa di un organismo iscritto nel Registro ai sensi del D.Lgs. numero 28/2010 prima di iniziare il procedimento arbitrale.

Art. 27 - Norma transitoria

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto di 5= (cinque) membri e la loro nomina e quella del Presidente è inizialmente effettuata in sede di atto costitutivo dal Fondatore Comune di Siena.

Non appena il Consiglio di Amministrazione avrà ammesso almeno due Sostenitori, deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei componenti di minoranza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico.

In via transitoria verrà nominato nelle forme indicate sopra un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale fino al 31/12/2023 con il compito di stabilire e concordare la convenzione con il Comune di Siena per la gestione dei beni mobili e immobili del Santa Maria della Scala per redigere il Codice Etico, per raccogliere contributi, incentivi europei, statali, nazionali, regionali e privati legati agli scopi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto, per valutare la selezione del direttore e e per verificare la effettiva funzionalità del presente Statuto e proporre eventuali modifiche.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Firmato: DE MOSSI Luigi - ROSA Giovanni - BRUNI Franco - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

=====

Copia conforme

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, e successive modifiche, da me ricevuto e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.